Num. 201

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'1 ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Mercoledì 24 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
23 Agosto	736,20	735,02	732,92	+25 6	+26,8	+25 4	+24,2	+24.0	+23,0	+20,0	N.E.	N.E.	N.E.	Nuv. a gruppi	Nuvoloni	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 AGOSTO 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza del 14 *agosto* 1864.

Sire,

Nell'ordinare le Amministrazioni per l'assetto e la riscossione di nuove tasse, il cômpito del Ministro delle Finanze non è quello soltanto d'introdurvi le più spedite e semplici forme, ma ancora di non accrescere il personale e le spese al di là di ciò ch'è più strettamente necessario, affinchè il prodotto netto delle tasse destinato a sopperire ai bisogni dello Stato sia il massimo possibile.

Io ho potuto agevolmente applicare questi principii alle tasse di consumo e di fabbricazione mediante numerosi abbonamenti fatti coi Comuni e mediante un appalto generale.

Difficoltà non poche mi presentava intanto l'applicazione di queste stesse massime all'Amministrazione della nuova tassa sui redditi della ricchezza mobile.

Amministrazione delle tasse.

Le tasse dirette dovendo essere stabilite per via di ruoli individuali non consentono che si facciano abbonamenti con Comuni o appalti complessivi pel loro assetto.

D'altra banda la tassa sui redditi non fondiari, qualunque sia la sua forma, è nuova in gran parte del Regno; nè sarebbe stato possibile, senza gravi mutamenti, affidare all'attuale Amministrazione della imposta fondiaria il servizio della nuova tassa, tanto più che quella non ha un ordinamento uniforme in tutte le provincie, la difformità dei modi di riscossione avendolo finora impedito.

Nelle Provincie Subalpine e nella Sardegna infatti trovansi istituite otto Direzioni delle contribuzioni dirette con un personale d'Ispettori e di Verificatori.

In Milano ce ne ha un'altra per tutta la Lombardia, e in Parma e Modena due per quegli ex-Ducati, e in Firenze una Direzione detta generale del pubblico censimento per la Toscana.

Ci ha del pari una Direzione in Perugia per l'Umbria.

Ma in Bologna ne esercita le funzioni l'agente del tesoro per le Romagne, ed in Ancona il Direttore del demanio e tasse per le Marche.

Le Provincie Napolitane e Siciliane non hanno mai avuto che un'unica Direzione in ciascuna Provincia, tanto per le contribuzioni dirette che pel demanio e tasse, sotto il nome di Direzione dei rami riuniti.

Stando così le cose conveniva creare delle Direzioni delle contribuzioni dirette in ciascuna Provincia a simiglianza di ciò che trovasi fatto nelle Provincie Subalpine, ovvero avvisare ad un'altra organizzazione più semplice e meno costosa?

Io ho considerato che il servizio di direzione, ispezione e formazione dei ruoli delle tasse dirette non è tale che formar possa materia ad una Amministrazione speciale. Quanto alla loro riscossione, se essa sarà regolata con norme e metodi che la guarentiscano al tesoro senza l'obbligo di seguirla in tutti i suoi particolari (e a ciò sarà provveduto colla legge, che io spero vedere quanto prima approvata dal Parlamento) essa diventa come l'è oggi da per tutto nel Regno, tranne gli antichi Stati Sardi e le Provincie Parmensi, più un affare del tesoro, che dell'Amministrazione delle tasse. Tutta l'opera di questa si restringe principalmente alla formazione dei ruoli ed alle istruzioni che hanno a darsi per essa, e ciò non può tener occupata l'Amministrazione che per due o tre mesi in ciascun anno. Poste queste condizioni speciali sarebbe uno sciupar tempo e danaro l'andar creando Direzioni provinciali con corredo d'impiegati e d'Ispettori e Sotto-ispettori per le sole tasse dirette.

E somme non lievi occorrerebbero per verità, se si estendesse a tutto il Regno l'ordinamento che è in atto per le tasse dirette negli antichi Stati Sardi. Oggi quest'Amministrazione costa, detrattone il servizio speciale del catasto nella Sardegna, non meno di L. 400,000; sicchè adottando lo stesso sistema per le altre Provincie porterebbesi la spesa a L. 2,000,000 circa, indipendentemente dalle spese della riscossione.

L'esempio della Francia dove ci ha tutta un'Amministrazione per le contribuzioni dirette non mi fa credere alla necessità della sua esistenza.

Le Direzioni delle contribuzioni dirette e i Ricevitori generali di esse furono il più efficace istrumento adoperato da Napoleone quando era Primo Console per far uscire la finanza dal disordine in cui l'aveva lasciata il Direttorio. Le contribuzioni dirette per la formazione dei ruoli erano state abbandonate alle Amministrazioni comunali. Al centro delle Provincie erano assemblee provinciali ed il Governo non vi aveva veri suoi agenti proprî. A questi danni era riparato da Napoleone col creare un'Amministrazione propria per quelle contribuzioni ed i Ricevitori generali che ne assicuravano la riscossione mercè le loro obbligazioni. Si aggiunga che nelle condizioni in cui era la Francia in quei tempi, le contribuzioni dirette (la prediale, la mobiliare e personale) formavano la principalissima risorsa del tesoro. Cessate quelle condizioni eccezionali si è continuato nell'antico ordinamento non per altra ragione che perchè quella Amministrazione è stata occupata durante moltissimi anni delle operazioni catastali.

In Inghilterra non vi ha che due sole grandi Amministrazioni per tutte le tasse. L'una per le dogane (*Customs*), ossia pei dazi alle frontiere; l'altra per le rimanenti tasse, sia dirette, sia di affari, sia di *excise* (fabbricazione e consumo), sotto il nome di *Inland Revenues.*

Or io ho stimato, facendo soltanto eccezione pei dazi di consumo che lascerei com'è oggi alla Direzione generale delle gabelle, di seguitare l'esempio datoci dall'Inghilterra.

La nostra Amministrazione del demanio e delle tasse ha già 50 Direzioni provinciali, 100 Ispettori, e 88 Sotto-ispettori riordinate tutte con R. Decreto del 17 luglio 1862, e rispondenti in generale alla circoscrizione amministrativa.

Esse con un leggiero aumento nel numero degli impiegati e degli Ispettori e Sotto-ispettori che saranno presi fra gli attuali impiegati delle contribuzioni dirette, potranno assumere il servizio di tali contribuzioni. Nessuna seria difficoltà può a ciò incontrarsi. Il servizio di contabilità delle tasse dirette, posta la riscossione sulle sue vere basi, è assai leggero cômpito. La formazione dei ruoli per la imposta fondiaria essendo un'occupazione di alcuni pochi mesi, sarà eseguita da'Conservatori del catasto e, dove questi mancano, da commessi straordinari, scelti da'Direttori e pagati su di una indennità che a tal uopo riceveranno. I ruoli poi per la tassa sui redditi della ricchezza mobile saranno fatti dagli *Agenti della finanza,* di cui avrò l'onore di intrattenere la M. V. nel seguito della mia relazione.

Gl'Ispettori e Sotto-ispettori del demanio e delle tasse possono agevolmente estendere la loro sorveglianza tanto ai ruoli ed ai reclami che possono sorgere quanto alle riscossioni delle contribuzioni dirette, sol che si accresca di poco l'indennità di via ad alcuni fra essi.

Io quindi propongo alla M. V. che voglia degnarsi approvare la fusione di quelle due Amministrazioni in una sola sotto il nome di *Amministrazione delle Tasse e del Demanio.*

Se non che riunendosi nelle Direzioni provinciali i due servizi delle tasse di affari e delle tasse dirette, non sembra opportuno ch'essi rimangano separati nell'Amministrazione centrale.

Ne nascerebbero frequenti collisioni le quali tornerebbero a danno della disciplina e della unità dell'indirizzo.

È perciò necessario che anche nel Ministero delle finanze le due Direzioni generali delle contribuzioni dirette e del demanio e tasse siano fuse e riunite in una sola che prenderebbe il titolo di *Direzione generale delle Tasse e del Demanio.* Avremo così riunito in una sola Amministrazione tutto quanto si attiene alle tasse sia dirette sia di affari.

L'indirizzo e l'ispezione saranno affidati a' medesimi impiegati per le une e le altre, con sommo vantaggio della semplicità delle ruote dell'Amministrazione.

Poichè la circoscrizione delle Direzioni suddette si uniforma a quella amministrativa, meno dove più Provincie sono riunite insieme in una sola Direzione, avremo riparato allo sconcio della circoscrizione delle attuali Direzioni delle contribuzioni dirette, in cui, tranne quelle di Torino e di Cuneo, le altre offrono continue anomalie. Basta citare la provincia amministrativa di Alessandria ch'è divisa fra tre Direzioni diverse. Le divisioni finanziarie quanto più si avvicinano a quelle amministrative tanto riescono più efficaci per la regolarità dell'amministrazione, e tanto sono meno disagiose pe'contribuenti.

Infine col nuovo ordinamento, come proverò in seguito, avremo provveduto alla direzione ed ispezione del nuovo servizio per la tassa sulla ricchezza mobile, senza per nulla aggravare le spese attuali.

E se nelle Provincie Subalpine e nella Sardegna e nel Parmense avessi trovato metodi più semplici di riscossione delle tasse dirette, che esentassero l'Amministrazione da un minuzioso seguito di operazioni, ancor maggiori economie avrei potuto fare.

Intanto per queste condizioni eccezionali è stato necessario il conservare dieci Ispettori di tasse dirette nelle dette Provincie, riducendo di 19 l'attuale loro numero.

Amministrazione del catasto.

Ci ha intanto un servizio pubblico, quello del *Catasto,* il quale in parte è retto in uffizi speciali, come sono la Direzione generale di Torino e la Giunta del censimento per la Lombardia, in parte è confuso con quello delle contribuzioni dirette. Que' due uffizi speciali sono occupati nella formazione de'catasti, gli altri nella conservazione, tranne la Direzione generale di Firenze che unisce alla conservazione del catasto toscano la formazione del catasto lucchese.

Ora io credo che, nell'atto stesso in cui tutto ciò che spetta a tasse è riunito in una sola Amministrazione, debba staccarsene quanto riguarda al catasto e farsi una sola Amministrazione del catasto, tanto per la sua formazione che per la sua conservazione.

Il servizio di conservazione ha in vero parecchie attenenze colla imposta prediale, chè i catasti servono di base a tale imposta sia per la determinazione del valore censuario degli stabili che per la ripartizione delle quote. Ma queste attenenze non giungono fino ad immedesimare le due cose e renderle inseparabili.

Nelle imposte sulla proprietà stabile l'uffizio proprio dell'Agente delle tasse è ben ristretto, perchè esso non può far altro che dividere in quote il contingente assegnato al Comune secondo il valore censuario rilevato dall'operatore catastale: spetta a questo il fare il detto rilievo, e tener conto delle mutazioni di proprietà; e l'una operazione nulla ha di comune coll'altra.

Il cômpito dell'Agente delle tasse è ben semplice; quello al contrario dell'Agente catastale è assai più malagevole ad attuare, e richiede studi e conoscenze pratiche tutte proprie. È ciò tanto vero che, dovunque ci ha un catasto regolarmente fatto come in Lombardia, nella Toscana e nelle Provincie ex-Pontificie, le Direzioni erano affidate principalmente a coloro che avevano pratica del catasto, non mai a coloro che più specialmente fossero amministratori.

Ciò poteva durare insino a tanto che altre tasse dirette non fossero come nelle Provincie ex-Pontificie o fossero di poca consistenza come nella Lombardia e nella Toscana. Ma oggi quando una nuova tassa sulla ricchezza non fondiaria impone altri obblighi e di natura affatto amministrativa e del tutto diversi da quelli del catasto, non può pretendersi di sobbarcarvi le dette Direzioni.

Aggiungasi che la conservazione del catasto non potrebbe agevolmente scindersi in tante Direzioni, quante sono quelle delle tasse. Pei saggi ordinamenti che regolano quel servizio nelle mentovate tre parti d'Italia, e aggiungerò pure nella Sardegna, dove ci ha un catasto stabile, tutti gli atti di conservazione sono riuniti in alcune Direzioni centrali e quivi riportati sulle mappe o sui registri. Scomporre questi centri, per portare presso ciascuna Direzione provinciale il servizio di conservazione sarebbe un ingenerar disguidi e perturbazioni ed accrescere anche di non poco le spese, perchè occorrerebbe creare presso ciascuna Direzione provinciale uffizi di disegnatori, di periti, ecc.

Colla separazione che ho l'onore di proporre alla M. V. si avrebbe altresì il vantaggio di rendere più agevole il cômpito dell'Amministrazione delle tasse, perchè sarebbe dato agli uffizi del catasto lo studio di tutte le quistioni che lo riguardano per lo definitivo assetto della tassa sui beni rurali per l'imposta sui fabbricati. Essi avrebbero anche a fare tutti i lavori statistici sulla proprietà stabile.

Cosifatta separazione potrà di poi servire di avviamento ad ordini migliori pe'quali la conservazione del catasto fosse messa in più strette relazioni colla conservazione delle ipoteche e con altri istituti posti a garentia della proprietà stabile, siccome in parecchi Stati della Germania ed in alcuni Cantoni della Svizzera trovasi già in atto.

Infine riunendo in un medesimo ufficio la formazione e la conservazione del catasto, si potranno risparmiare parecchie spese che ora sono duplicate per la loro separazione, oltre all'aversi un indirizzo più tecnico per l'uno e l'altro servizio.

Se non che, in quanto all'ordinamento di questo servizio catastale, io ho stimato dovermi limitare al momento, e per quanto è stato possibile, a due sole cose, alla separazione cioè del servizio del catasto da quello delle contribuzioni dovunque trovansi ora insieme ed alla riunione degli uffizi di conservazione a quelli di formazione del catasto. Ogni altra innovazione sarebbe pel momento inopportuna.

Occorre che si veggano funzionare questi nuovi uffizi col personale loro proprio e con quello che è stato per essi separato dalle contribuzioni dirette. Occorre altresì l'esaminare come possano le loro operazioni rendersi più semplici in alcuni casi per procedersi poi a studiare quale sia il migliore ordinamento da darsi a questi uffizi, e questo sarà mio dovere il fare prima della fine di febbraio del prossimo venturo anno.

Per questi motivi dunque, coll'art. 3 del Decreto che ho l'onore di sottoporre alla M. V. per la sua approvazione, non propongo altro che di riunirsi nella Direzione generale del catasto di Torino, e nella Giunta del censimento di Milano, alla formazione del catasto, di cui esse ora si occupano, anche il servizio della conservazione; e di staccarsi poi dalla Direzione generale del pubblico censimento in Firenze, dalla Direzione delle contribuzioni dirette e del catasto in Parma, e dalla Direzione centrale del catasto in Modena, tutto ciò che spetta a tasse dirette, rimanendo loro affidato quello soltanto che spetta a catasto.

E poichè nelle Provincie continentali degli antichi Stati Sardi non ci ha veri uffizi di conservazione del catasto, ma sibbene n. 104 Verificatori i quali uniscono ad alcune attribuzioni del catasto molte altre relative alle tasse dirette, così ho pensato di conservarne non più che trenta.

Rispetto alle Provincie ex-Pontificie la conservazione del censimento trovasi in una condizione eccezionale. Il cessato Governo aveva concentrato in Roma il servizio del catasto, cosicchè tutte le mutazioni si doveano trascrivere nella Direzione del censimento colà residente. Separatesi le Romagne, le Marche e l'Umbria da Roma non si è più potuto fare queste trascrizioni con grave danno delle proprietà. Ne è avvenuto che manca oggi un indirizzo comune a questo servizio; e se si eccettua l'Umbria dove vi ha una Direzione, nelle altre vi ha una necessaria negligenza, perchè la sorveglianza e l'indirizzo ne sono affidate per le Marche alla Direzione del demanio e delle tasse d'Ancona, e per le Romagne all'Agente del tesoro in Bologna.

È perciò necessario di riunire tutte quelle Provincie sotto una sola Direzione, trasferendo quella attuale di Perugia in Bologna, dove ci ha già altri uffizi governativi per servizi comuni a quelle popolazioni.

Soltanto per le Provincie Napolitane e Siciliane è necessario che si faccia qualche mutamento più importante. Esse non hanno un catasto geometrico ma uno fatto sulle dichiarazioni de'proprietari degli stabili e corretto con successive operazioni. Quivi vi ha un catasto per ogni Comune e un altro per Provincie.

I Controllori delle contribuzioni dirette sono incaricati di eseguire tutti i mutamenti ne'catasti comunali ed i Direttori delle contribuzioni dirette li fanno eseguire sui catasti provinciali: e questo Direttore non è altro che quello del demanio e delle tasse.

Io ho stimato che, dandosi ai Direttori delle tasse e del demanio il servizio della nuova tassa sui redditi della ricchezza mobile, dovendo necessariamente anche ciò che spetta ai lavori statistici catastali prendere importanti proporzioni, ed essendo non leggiere le occupazioni loro per le tasse di registro e per la vendita de'beni demaniali, non si possa per via di eccezione conservar loro il carico de' lavori spettanti al catasto.

Quindi mi è paruto necessario d'istituire in ciascun capoluogo di Provincia un Ispettore del catasto, incaricato delle funzioni che si sono esercitate finora dai Direttori per quanto si riferisce a catasto. Questi nuovi uffizi non alterano quasi per nulla la spesa attuale, perchè il numero degli attuali Controllori è diminuito da 84 a 55, e ciò può farsi una volta che essi cessano dall'avere ingerenza nell'Amministrazione delle tasse dirette.

Nella sola provincia di Napoli esiste però una Direzione di contribuzioni dirette il cui capo ha il titolo d'Ispettore generale. Questi resterà pel solo

servizio catastale ed estenderà la sua vigilanza su tutte le Provincie Napolitane, acciocchè non manchi l'unità d'indirizzo in tutto il sistema catastale napolitano.

È poi necessario che un simigliante uffizio di sorveglianza sia anche in Sicilia, e però sarà quivi creato un Direttore del catasto fondiario.

Sono per tal modo conservate e riordinate otto Direzioni del catasto nel Regno in rapporto cogli ordinamenti attuali del loro rispettivo catasto, e questo importante ramo di pubblica Amministrazione in cui hanno tanti interessi e la proprietà privata e la finanza piglierà un posto distinto ed avrà un indirizzo proprio e speciale quale la sua indole richiede.

Io credo che col farsi questa separazione di quanto attiensi a catasto da tutto ciò che spetta alle tasse, e col riunirsi dall'altra parte in una sola Amministrazione tutti i servizi delle tasse dirette e di affari, si farà opera utilissima, portando la divisione del lavoro in materie estranee l'una all'altra come sono il catasto e le tasse, e portando l'unità in ciò che si riferisce più propriamente all'Amministrazione delle tasse.

Nè questi soli vantaggi, che pure non sono di piccol conto, risultano da questa proposta, ma quelli ancora della mediocrità delle spese.

Gli stipendi, le indennità e spese d'uffizio pel personale, pel ramo del catasto, tanto per gli uffizi compartimentali che pei Conservatori e Cancellieri del censo e Controllori e Campionieri ascendono, secondo il presente progetto, il quale quasi per nulla muta lo stato presente, a L. 1,680,278, nè dubito che col riordinamento che io avrò a studiare si potranno fare non pochi risparmi anche in queste spese.

Ora poichè nel bilancio del 1864 (cap. 66) gli stipendi ed assegni per le contribuzioni dirette e del catasto sono portati a L. 2,250,000, vi rimane esuberante la somma di L. 569,722.

L'aumento che sarà portato nel personale delle Direzioni delle tasse e degl'Ispettori e Sott'Ispettori e delle indennità e spese d'uffizio col riordinamento da me divisato, non è che di L. 567,180; non si ha perciò nessun aumento di spesa nel bilancio per questa riunione. Anzi con un riordinamento negli uffizi del bollo ordinario e straordinario che proporrò alla Sovrana approvazione avremo un risparmio di L. 20,000.

Agenti della tassa sui redditi della ricchezza mobile.

A compiere tutto l'ordinamento dell'Amministrazione delle tasse non rimane che a provvedere agli Agenti delle finanze, per la tassa sui redditi della ricchezza mobile.

La Legge del 14 luglio ultimo ed il Regolamento approvato dalla M. V. oggi stesso hanno affidato la determinazione della quota da pagarsi da ciascun contribuente sul contingente assegnato al rispettivo Comune o consorzio ad una Commissione comunale o consorziale e ad un Agente della finanza. La Commissione è una sorta di collegio di giurati, stabiliti a garanzia dei contribuenti, ma spetta all'Agente della finanza il preparare il lavoro per quella, prestar loro ogni aiuto, indirizzar reclami nell'interesse della finanza e formare poi i ruoli.

Basta questa sola enunciazione per far sentire tutta l'importanza dei doveri che incombono agli Agenti della finanza, e per conseguenza tutto l'accorgimento e la solerzia che si ha a porre nella loro scelta.

Però non ostante questa importanza di attribuzioni da esercitarsi da' detti Agenti, io non saprei indurmi a proporre alla M. V. di creare tutto un nuovo ordine d'impiegati.

Le proposte che io ho avuto l'onore di sommettere alla M. V. per la riunione in una sola delle due Amministrazioni delle contribuzioni dirette e del demanio e tasse, indicano già come io rifugga dall'idea di andar moltiplicando uffizi ed impiegati, e se io non assento nemmeno a conservare gl'Ispettori ed i Verificatori delle contribuzioni dirette che sono nelle antiche Provincie, molto meno saprei venir consigliando di creare appositi uffizi per la tassa sui redditi non fondiari, se non in quei casi dove essa sarebbe compromessa facendo altrimenti.

La tassa sui redditi della ricchezza mobile, essendo una tassa diretta, è imposta e riscossa per via di ruoli nominativi, i quali si hanno a formare una sola volta in ciascun anno.

Il suo assetto perciò non può essere che l'opera di pochi mesi dell'anno. Essa in ciò differisce sommamente dalle tasse indirette, sia di affari, sia di consumo, sia di privative, sia di dogane, per le quali la liquidazione del dare e la sua riscossione sono quotidiane e contemporanee.

La tassa prediale, che è diretta come quella sui redditi della ricchezza mobile, non ha mai richiesto pel solo suo assetto, ossia per la formazione dei ruoli, impiegati speciali ed esclusivi, ma è stata quasi sempre affidata a coloro che erano incaricati della conservazione del censimento.

Gli è vero che questa prima volta, trattandosi di una imposta affatto nuova, il lavoro sarà più difficile e lungo, ma esso è di poco conto in molti casi, ed in quelli dove è di grave momento, io non mancherò di provvedere con destinazioni speciali e provvisorie.

Quello che maggiormente oggi importa è di non creare un nuovo ordine d'impiegati col carico esclusivo di Agenti della finanza per la tassa sui redditi non fondiari. Quando una volta si è proceduto a questa creazione è ben difficile il distruggerla, e si sanno sempre trovar ragioni per conservarla in vita.

Oltre di che se questi Agenti fossero nominati volta per volta e pel solo tempo necessario, non si avrebbero mai persone pratiche e molto meno zelanti in un servizio precario. Col nominarne a posto fisso e con tenue stipendio, tenuto solo ragione del tempo che effettivamente spendessero in servizio, dovrebbesi rinunziare alla speranza di aver impiegati adatti ad esercitare un uffizio difficile ed importante. Dar loro grossi stipendi sarebbe ingiusto, perchè starebbero la maggior parte dell'anno inoperosi.

Io quindi sono venuto nel divisamento che questo incarico abbia ad affidarsi ad altri impiegati di cui questo Ministero possa disporre. Premesso questo principio, mi è paruto che, attesa l'indole speciale del còmpito degli Agenti finanziari per la tassa di cui trattasi, a nessuno esso possa in generale venir meglio affidato che ai Ricevitori del registro.

Innanzi tutto per la qualità del loro uffizio essi sono più in grado di ogni altro agente della finanza di conoscere il movimento della ricchezza mobile e la qualità e l'importare della fortuna delle famiglie.

Mercè la registrazione di tutti gli atti che importano mutamenti di proprietà, iscrizioni ipotecarie e altre contrattazioni, e delle sentenze dei diversi tribunali, e soprattutto mercè la tassa di successione con tutto il corredo di testamenti, inventari, ecc., essi solo hanno l'opportunità di formarsi un concetto abbastanza adeguato delle sostanze delle famiglie e dei redditi loro.

Noi abbiamo per media un ufficio di registro per ogni 25 mila abitanti, e i Comuni e consorzi per la tassa sulla ricchezza mobile essendo un 2000 circa, si ha che ognuno di questi (su 22 milioni di abitanti) ha 11 mila abitanti, ossia che ogni Ricevitore del registro avrebbe a prestare l'opera sua presso a poco per ogni due Comuni o consorzi, cosa per certo assai agevole.

Dando a questi Ricevitori un'indennità che varierebbe dalle L. 300 alle L. 800, secondo l'importanza dei Comuni e consorzi compresi nel loro uffizio, essi potranno prendere dei commessi i quali li aiuteranno in tutto il lavoro, e non saranno obbligati ad abbandonare la loro residenza, che in alcuni casi e poco frequenti.

D'altra parte, dovunque gli affari complicatissimi e variati che trattansi negli uffizi del registro hanno una grande importanza ed estensione, l'attuale ordinamento li ha divisi fra più uffizi, come sono quelli per gli atti giudiziari, per le tasse di successione, per gli affari demaniali, ecc. In questi luoghi, e laddove è possibile, saranno incaricati i Ricevitori di taluno fra questi uffizi, del servizio di Agenti della finanza per la tassa sulla ricchezza mobile.

Ci ha pure alcune Provincie come le Piemontesi, dove pel metodo di riscossione delle imposte dirette è stato necessario conservare dei Verificatori distrettuali. Potremo servirci anche di essi come agenti della tassa in discorso, dando loro una leggera indennità.

Se non che ci ha parecchi luoghi dove non ostante la divisione di affari fra diversi uffizi del registro, pure ognuno ha una gran mole di lavoro, ovvero ce ne ha altri dove le funzioni dell'Agente delle finanze sono molto laboriose ed intricate, e tali che occorre uno studio assiduo e per tutto l'anno del movimento della ricchezza mobile e del variare della fortuna delle famiglie. Questo è soprattutto il caso delle grandi città nella quale la popolazione e la ricchezza abbondano e i redditi non fondiari hanno le più svariate origini e forme.

In tutti questi casi io reputo necessario che siano istituiti Agenti speciali.

Essi saranno non più che 68 e formeranno parte della carriera superiore dell'Amministrazione delle tasse, avendo diritto alla promozione in essa insieme con tutti gli altri. Saranno divisi in quattro classi, collo stipendio di L. 1800 a L. 3000 annuali. Avranno un'indennità che varierà dalle L. 500 alle L. 1200 per prendere commessi a loro disposizione e per ispese di giro nella circoscrizione loro affidata.

Cosiffatto ordinamento porta tutte le spese tanto per gli stipendi ed assegni agli Agenti speciali quanto per gli assegni ai Ricevitori del registro ed altri impiegati delle finanze a sole L. 508,900.

A tali pregi dell'attitudine dei Ricevitori del registro a questo nuovo servizio e della moderazione nelle spese si unisce quella pure di avere tutta questa Amministrazione riunita nell'unica dipendenza delle Direzioni delle tasse e sotto la sorveglianza d'Ispettori e Sotto-ispettori, alcuni dei quali in qualche città più popolosa, ricca ed industriosa non avranno altro còmpito che quello di studiare anch'essi e di aiutare gli Agenti speciali.

Per tal modo senza accrescere che di piccolissimo numero gl'impiegati delle tasse, noi avremo creato un servizio operoso, capace e ben ordinato per l'assetto di un'imposta nuova in tutto il Regno.

Un solo dubbio mi ha fatto però lungamente meditare prima di prendere un tale partito, ed era il timore che i Ricevitori del registro essendo distratti per qualche tempo dell'anno nel lavoro per la tassa sui redditi delle ricchezza mobile non avessero per avventura a trascurare il servizio loro principale che è quello delle tasse di registro dalle quali siamo in diritto di aspettarci proventi assai più larghi di quelli che ci danno al presente, e che il risparmio che si fa col non nominare nuovi agenti non avesse per conseguenza ad essere compensato dalle perdite sulle tasse di registro.

Questo dubbio era in me avvalorato da persone autorevoli, sicchè prima di decidermi a questo partito ho voluto rendermi ben ragione di ciò che avrebbero a fare gli Agenti finanziari. Da questi studi e dai pareri datimi da abili amministratori ho avuto il convincimento che può senza compromettersi le tasse di registro darsi ai Ricevitori delle medesime, salvo le eccezioni dette di sopra, e coi temperamenti summenzionati, l'incarico di Agenti della finanza.

L'assenza dalla sede del loro ufficio non può essere che di qualche giorno per assistere le Commissioni comunali e consorziali nel determinare i redditi imponibili. Tutto il resto del loro lavoro può farsi nella residenza e coll'aiuto di qualche commesso di loro fiducia.

Questo stesso lavoro burocratico non esige la loro opera personale che per breve tempo e per alcuni soli casi.

Nella massima parte degli uffizi la tassa sulla ricchezza mobile sarà poca cosa, perchè quest'ultima non è ancora molto diffusa nelle campagne.

Il terzo della tassa imposta colla legge del 14 luglio ricade su sole cinque Provincie dove ci ha le città più popolose ed importanti per traffici ed industrie. Il resto va diviso fra le altre 54 Provincie.

I 68 Agenti speciali che io propongo avendo ad esercitare il loro uffizio non solo nelle grandi città, ma in altre ancora dove il servizio del registro non consentiva al Ricevitore di occuparsi di queste nuove funzioni, il còmpito dei Ricevitori non sarà così lungo, difficile e complicato come a prima giunta può credersi.

E quando avvenisse che in qualche luogo non potesse veramente esercitarsi da un Ricevitore de registro l'ufficio di Agente delle tasse, io non mancherei di provvedervi immantinenti destinandovi provvisoriamente qualche altro impiegato della finanza.

Crediti necessari.

Se la M. V. si degnerà approvare la proposta che, d'accordo col Consiglio dei Ministri, le ho sommesso, io nelle variazioni da proporsi al progetto di bilancio pel venturo anno 1865 indicherò quelle da portarsi nei capitoli del bilancio che si riferiscono a' servizi del catasto e delle tasse tanto dirette che di affari.

Per ora bisogna provvedere a' crediti necessari per pagarsi nel quadrimestre da settembre a dicembre del corrente anno gli stipendi e le indennità agl'impiegati delle nuove Direzioni delle tasse e del demanio che vi sono aggiunti pel loro riordinamento, ed agli Agenti delle tasse.

L'aumento che viene nel capitolo 73 (Servizio del demanio e tasse) *stipendi ed assegni fissi degl'impiegati e funzionari diversi* dal nuovo ordinamento è di	L. 567,180
Gli stipendi ed assegni agli Agenti delle tasse ascendono a	L. 508,900
Si ha un totale di	L. 1,076,080
aggiuntovi L. 31,600 per 10 Ispettori delle tasse dirette conservati per le Provincie degli ex-Stati Sardi e Parmensi	L. 31,600
	L. 1,107,680

di cui il 3° pel detto quadrimestre sono L. 360,000 circa.

Ma a lato di questo aumento vi ha una diminuzione di L. 569,722 nel capitolo 66 (*Servizio delle contribuzioni dirette e della conservazione del censimento della proprietà stabile*) *stipendi e competenze fisse del personale amministrativo provinciale* delle contribuzioni dirette e del catasto, ed il terzo di questa somma sono L. 189,907 che può calcolarsi a L. 200,000 per posti ora vuoti e minori stipendi ad alcuni impiegati.

Quindi io prego la M. V., consenziente il Consiglio dei Ministri, che voglia approvare una maggiore spesa sul capitolo 73 di L. 360,000, ed una diminuzione sul capitolo 66 di L. 200,000.

Così tutto l'aumento sarà soltanto di L. 160,000.

Occorrono poi altre L. 200,000 per tutte le stampe e registri e modelli per la nuova tassa. Queste spese sono state considerate nel bilancio del 1865, ma nel corrente anno non potevano essere comprese perchè la legge non era in esecuzione. Conviene perciò aggiungere al cap. 69 *Spese di riscossione delle contribuzioni dirette* (*materiale e spese diverse*) una maggiore spesa per la detta somma.

Sarà chiesta al Parlamento la convalidazione di questi nuovi crediti e l'annullamento di una parte di quelli del cap 66.

Col riordinamento congegnato ne' modi detti di sopra si otterranno i seguenti vantaggi:

1. Un'amministrazione unica per tutte le tasse, escluse quelle di dogana, di privative, e di consumo, e quindi semplicità di ruote amministrative ed indirizzo più unito e fermo;

2. Conformità fra la circoscrizione amministrativa e quella delle Direzioni delle tasse e quindi agevolezze pei contribuenti, e maggiore facilità di relazioni fra tutte le autorità;

3. Applicazione di una nuova tassa in tutto il Regno senza che il servizio di direzione e d'ispezione costi al Tesoro un aggravio di spese, tranne quelle necessarie per gli *Agenti di dette tasse* e che si limitano a sole L. 508,900. Le spese di riscossione non riescono a peso del Tesoro, perchè sono coperte e ad esuberanza dalla sopratassa del 4 0|0 imposta dalla legge a tal uopo;

4. Un migliore e più speciale indirizzo dato a tutto ciò che ha attinenze al catasto della proprietà fondiaria, sia per la sua conservazione, sia per la sua formazione, sia per tutte le questioni spettanti al migliore assetto dell'imposta fondiaria, in beni rurali o urbani.

Io ho creduto di rispondere con tali proposte il meglio che poteva ai voti ripetutamente espressi dal Parlamento per semplificare l'amministrazione e diminuire le spese e prego la M. V. che voglia approvarle.

Il N. 1885 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La conservazione del catasto della proprietà fondiaria cesserà di far parte dell'Amministrazione delle contribuzioni dirette e sarà unita a quella della formazione del catasto.

Art. 2. La direzione generale del catasto di Torino e la Giunta del censimento per la Lombardia uniranno alle attuali loro attribuzioni per la formazione del catasto quelle pure della sua conservazione.

La direzione di Torino avrà una sezione a Cagliari pel catasto dell'isola di Sardegna con un Ispettore centrale.

La direzione generale del pubblico censimento in Firenze, la direzione delle contribuzioni dirette e del catasto in Parma e la direzione centrale del catasto in Modena lascieranno la parte di servizio che spetta alle contribuzioni dirette.

La direzione del censo in Perugia per l'Umbria è soppressa, ed è instituita invece una *Direzione del catasto fondiario* in Bologna per le Romagne, Marche ed Umbria, cessando le relative attribuzioni finora esercitate dalla direzione del Tesoro in Bologna e dalla direzione demaniale in Ancona.

La direzione delle contribuzioni dirette in Napoli prendendo nome di direzione del catasto fondiario conserverà le attribuzioni relative a questo, e lascierà la parte di servizio che spetta alle contribuzioni dirette.

È instituita in Palermo una *Direzione del catasto fondiario.*

Queste due direzioni avranno in ciascuna provincia compresa nella rispettiva circoscrizione un Ispettore per la conservazione del catasto, tranne le provincie di Napoli e di Palermo dove le relative attribuzioni saranno esercitate da' Direttori.

Art. 3. Gl'impiegati ora addetti al servizio del catasto tanto negli uffizi soppressi o trasformati coll'articolo precedente, quanto nelle direzioni delle contribuzioni dirette, passeranno negli uffizi del catasto fondiario cogli stipendi e indennità indicati nell'annessa tabella A, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze.

Gl'impiegati addetti alla formazione de' catasti in Milano e Torino continueranno ne' gradi, stipendi ed indennità che ora godono.

Il Ministro delle finanze presenterà alla Nostra approvazione, prima della fine del febbraio 1865, un progetto di riordinamento degli uffici catastali.

Art. 4. Gli attuali Conservatori del catasto nella Lombardia, i Cancellieri del censo nella Toscana e nelle Provincie ex Romane, i Campionieri del censo nelle Provincie ex-Modenesi ed i Verificatori conservatori del catasto nell'Isola di Sardegna dipenderanno rispettivamente dagli uffici catastali di cui all'art. 2.

Nelle antiche Provincie continentali sono provvisoriamente conservati numero trenta uffizi distrettuali di verificazione colle attribuzioni attuali per quanto spetta a' catasti, a' ruoli della fondiaria ed alla sorveglianza sulle casse degli Esattori.

Questi Verificatori saranno di quattro classi, di cui nove di prima con lire 2500, nove di seconda con lire 2200, nove di terza con lire 1800, tre di quarta con lire 1500.

Nelle Provincie ex-Parmensi, Napolitane e Siciliane sono conservati numero cinquantotto Controllori colle attuali attribuzioni per quanto spetta al catasto e cogli attuali stipendi ed averi.

Sono conservati i diritti eventuali di cui godono gli impiegati indicati nel presente Decreto secondo i regolamenti in vigore.

Art. 5. Tutte le quistioni relative alla conservazione del catasto ed alle variazioni dell'estimo sono di competenza degli uffizi catastali.

Quelle che concernono l'applicazione delle tasse spettano all'Amministrazione delle tasse e del demanio.

Art. 6. Gli uffici catastali sono tenuti a far cominciare prima della fine di settembre di ciascun anno alle direzioni provinciali delle tasse e del demanio tutti i mutamenti di proprietà od estimo, che siano stati riportati nei loro registri catastali fino al 31 di agosto dell'anno in corso per la formazione dei ruoli normali.

Faranno egualmente trasmettere alle direzioni delle tasse e del demanio nelle altre epoche consuete gli elementi pei ruoli suppletivi.

Insino a nuova disposizione gli agenti catastali che attualmente hanno anche l'uffizio della formazione dei ruoli continueranno ad esercitarlo trasmettendoli alle direzioni delle tasse e del demanio.

Art. 7. Gli stipendi e le spese d'uffizio ed indennità del personale della tabella A e degl'impiegati indicati nel precedente articolo 4, saranno pagati sul capit. 66 del bilancio ordinario pel 1864.

Art. 8. Il presente ordinamento avrà effetto dal 1.o settembre 1864.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uffi-

ciale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*La tabella A di cui agli art.* 3 *e* 7 *del presente Decreto verrà pubblicata nei numeri successivi*).

Il N. 1886 *della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La direzione generale delle contribuzioni dirette e la direzione generale del demanio e tasse presso il Ministero delle Finanze, sono riunite in una sola direzione generale che prenderà il nome di *Direzione generale delle tasse e del demanio.*

Art. 2. Spettano alla direzione generale delle tasse e del demanio:

1. Le tasse fondiarie, rurali ed urbane;
2. Le tasse sui redditi della ricchezza mobile;
3. Le tasse di registro, bollo, mano-morta, società ed ipoteche;
4. La riscossione delle pene pecuniarie e l'anticipazione e la ricuperazione delle spese di giustizia punitiva;
5. Le tasse per concessioni governative;
6. Le tasse ed i proventi non assegnati specialmente ad altre Amministrazioni;
7. L'amministrazione dei beni, delle rendite e dei diritti di ogni natura appartenenti al demanio dello Stato non assegnate ad altre Amministrazioni;
8. Il lotto.

Art. 3. Gli uffizi compartimentali e provinciali delle contribuzioni dirette sono riuniti alle direzioni provinciali del demanio e tasse nelle residenze e colle circoscrizioni stabilite per queste ultime col Decreto 17 luglio 1862, e formeranno le *Direzioni provinciali delle tasse e del demanio.*

La circoscrizione delle ispezioni e delle sotto-ispezioni delle tasse e del demanio, sarà stabilita con Decreto del Ministro delle Finanze.

Inoltre nelle Provincie degli antichi Stati Sardi e dell'ex-Ducato di Parma sono conservati n. 10 ispettori per le tasse dirette, insino a che non sarà unificato per tutto il Regno il sistema di riscossione.

Essi saranno di tre classi:

N. 4	di 1.a classe con	L. 3500
» 4	di 2.a classe con	» 3000
» 2	di 3.a classe con	» 2800

Essi avranno l'indennità di L. 800 ciascuno.

Art. 4. È approvata l'annessa tabella *A* vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, colla quale sono determinati il numero, il grado, gli stipendi e le indennità degli impiegati delle direzioni delle tasse e del demanio.

Il riparto degli impiegati delle direzioni sarà fatto con Decreto ministeriale.

Art. 5. I Consigli delle contribuzioni dirette di Napoli e Palermo sono conservati colle piante loro attuali.

Art. 6. L'ordinamento delle Direzioni secondo l'art. 4 avrà effetto dal 1.o di settembre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*La tabella* A *di cui all'art.* 4 *del presente Decreto verrà pubblicata in un prossimo numero*).

Il N. 1887 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 14 luglio 1864 per le tasse sui redditi della ricchezza mobile;

Veduto il Regolamento approvato con R. Decreto di questa stessa data per l'applicazione della detta legge;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le operazioni che dalla legge e dal regolamento per la tassa sui redditi della ricchezza mobile sono affidate agli *Agenti delle tasse*, verranno esercitate:

a) Da impiegati appositamente istituiti col titolo di *Agenti speciali delle tasse* nelle città e per le circoscrizioni indicate nell'annessa tabella *A*, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze;

b) Dai Verificatori distrettuali conservati nelle Provincie continentali degli ex-Stati Sardi per i mandamenti compresi nella circoscrizione dell'ufficio del registro di loro residenza, tranne per Torino e Genova;

c) Negli altri luoghi, dai Ricevitori del registro, ciascuno pei mandamenti compresi nelle proprie circoscrizioni, salvo i casi nei quali sia diversamente disposto con Decreto ministeriale.

Dove sono più Ricevitori del registro, il Ministro delle finanze determinerà a quali di essi sia affidato questo servizio;

d) Da quegli altri impiegati delle finanze che fossero designati dal Ministro per determinate circoscrizioni.

Art. 2. Gli Agenti speciali delle tasse formeranno parte della carriera superiore dell'Amministrazione delle tasse, e saranno divisi in quattro classi:

68	N. 10 di 1.a	collo stip. di	L. 3000	annue caduno
	» 15 » 2.a	»	» 2500	»
	» 20 » 3.a	»	» 2200	»
	» 23 » 4.a	»	» 1800	»

Essi avranno inoltre le seguenti indennità di giro e di spese d'ufficio:

N. 5	L. 1200 ciascuno
» 10	» 1000 »
» 15	» 800 »
» 38	» 500 »

Art. 3. I Ricevitori del registro e gli altri impiegati delle finanze avranno per questo servizio le seguenti indennità di giro e di spese d'ufficio:

780	50	L. 800
	100	» 600
	200	» 400
	430	» 300

Art. 4. Colle indennità assegnate nei due precedenti articoli, gli Agenti suddetti avranno anche a loro carico tutte le spese per gli Aiuti o Commessi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Le spese della stampa dei registri e dei moduli, come pure quelle pei fitti dei locali, dove occorrano, sono a carico del Tesoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*La tabella* A *di cui all'art.* 1° *del presente Decreto verrà pubblicata in uno dei prossimi numeri*).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 24 AGOSTO 1864

Dall'inchiesta amministrativa che ebbe luogo il giorno 12 corrente, in seguito allo sviamento accaduto al di qua di Foggia presso Campo Marino del treno speciale che ritornava dall'inaugurazione della sezione di strada ferrata da Foggia a Trani, ebbe a risultare che oltre alle degradazioni prodotte nel piano della via dal forte uragano della notte precedente, si deve in particolar modo attribuire l'accidente al personale delle guardie ed al capo stazione di Ripalta che, messi in avviso dal conduttore del convoglio ordinario, passato poche ore prima con grave pericolo su quell'istesso tratto di strada, non fecero i segnali prescritti d'arresto, e lasciarono senza avviso alcuno passare il treno suddetto a grande velocità.

Contro il personale che ha mancato si procede in via giudiziaria.

DIARIO

La domenica scorsa la popolazione di Ginevra era convocata nei comizi per eleggere un successore al consigliere di Stato cantonale Challet-Venel stato di recente nominato consigliere federale in surrogazione al consigliere Pioda, l'attuale ministro della Confederazione svizzera a Torino. Il candidato dei radicali era James Fazy e quello dei conservatori Augusto Chenevière, membri entrambi del Gran Consiglio. Uscì eletto Chenevière. Questo fatto è stato la causa prossima dello scoppio di vecchi rancori tra i due partiti in cui è divisa la città. Il telegrafo reca notizia di un'insurrezione, e per ora dobbiamo contentarci de'suoi ragguagli, quantunque non abbastanza chiari.

Il Congresso internazionale di Ginevra ha terminato i suoi lavori e lunedì doveva procedere alla firma del protocollo.

Negozianti ed armatori svizzeri di Trieste mandarono al Consiglio federale una petizione chiedente che la Confederazione faccia i provvedimenti opportuni per ottenere il riconoscimento sul mare della neutralità svizzera sotto la protezione della bandiera federale. La petizione venne commessa all'esame del dipartimento politico.

I giornali tedeschi contendono ancora sulla qualità di governo, provvisorio o finale, che convenga dare ai Ducati. Ma questa dipende dalla risoluzione dell'altra quistione preliminare, se cioè alle due grandi Potenze tedesche o alla Confederazione appartenga il diritto d'istituire l'uno o l'altro governo. La stampa officiosa di Prussia continua ad affermare che «il dritto delle Grandi Potenze è chiaro e preciso, e che i Ducati sono proprietà loro e per la forza delle armi e per l'atto di cessione del Re di Danimarca.» I giornali austriaci si mostrano ognor più arrendevoli, e quelli dello Slesvig-Holstein contestano a tutto loro potere la teoria che la stampa prussiana vorrebbe loro applicata.

La *Gazzetta di Flensborgo* nello Slesvig trattando le due quistioni si dichiara in principio favorevole all'istituzione di un Governo provvisorio, ma pensa che ciò non possa farsi senza il consentimento della Dieta, e vuole inoltre che il Governo provvisorio offra malleverie pel rispetto della carta del 1848. « Se egli fosse vero, dice quel giornale, che il Governo prussiano volesse valersi dell'aristocrazia per annullare la Carta, gli Slesvig-Holsteinesi avrebbero ogni ragione e, noi lo speriamo, anche la ferma volontà di opporre a disegni siffatti una vigorosa resistenza ».

Parlando delle proteste dei Ducati contro la clausola dei preliminari che stipula per la parte continentale e per le isole il riparto del debito danese secondo il numero degli abitanti, riferimmo uno stato finanziario dei Ducati pubblicato dalla *Boersenhalle* di Amborgo. Ora la *Gazzetta slesvig-holsteinese* rettifica quella esposizione nelle seguenti cifre: La somma totale dei passivi dei Ducati sale a 26,000,460 talleri; la Danimarca resta debitrice ai Ducati di 17,287,208 talleri: diffalcata questa somma, non rimane più ai Ducati che un debito di 8,713,252 talleri. Inoltre, aggiunge la Gazzetta, la Confederazione Germanica deve ai Ducati 7 circa milioni di talleri. Questo debito proviene dalle faccende del 1850.

Il Governo del Ducato di Nassau, il quale sembra camminare esclusivamente appoggiato al partito clericale, vendette in maggio ultimo l'abbazia di Marienstadt al vescovo di Limborgo, il quale davasi per rappresentante di una casa di salute cattolica che non esiste ancora. Quella proprietà, la quale vale presentemente almeno mezzo milione, venne dall'abile prelato pagata 20,000 fiorini. La vendita doveva essere presentata alla ratifica della Camera. Dopo lunghi ritardi il Governo le comunicò gli atti di vendita dei quali essa aveva sollicitato la presentazione. Da questi documenti appare che la casa di salute sarebbe indipendente affatto dallo Stato, starebbe sotto la direzione di un ordine religioso, possiederebbe la personalità civile e il diritto di fondare istituti d'istruzione a modo suo e di applicarvi i « metodi disciplinari » che giudicasse convenienti. Nella tornata del 17 corrente la Camera annullò con 25 contro 10 voti la vendita che già il Governo medesimo aveva nell'intervallo ratificata. Fra i membri della maggioranza si trovò anche lo stesso presidente della Camera il principe Nicola di Nassau. Il Gabinetto, richiesto più volte nel corso delle discussioni di voler porgere alla Camera le opportune spiegazioni intorno a quella bisogna, lasciò procedere alla votazione senza profferire parola.

Un telegramma annunziava or fa un mese che il Governo di Portogallo inclinasse per l'istituzione di un certo numero di conventi monastici nel Regno. La Gazzetta officiale di Lisbona del 20 smentisce quella notizia.

Il *Moniteur Universel* pubblica un estratto di lettera dell'Imperatore del Messico al generale francese Bazaine, e il *Constitutionnel* reca dal canto suo il testo d'un'altra lettera dell'Imperatore medesimo al suo ministro di Stato Velasquez de Leon. Nella lettera al generale francese Massimiliano I espone le norme alle quali dovrà attenersi la Commissione militare da lui instituita pel riordinamento dell'esercito messicano. Con quella al Ministro di Stato l'Imperatore instituisce un'altra Commissione coll'incarico di riordinare la finanza dello Stato. Egli raccomanda soprattutto di studiare lo stato del Tesoro e di bene investigare le cagioni che condussero il paese a spendere più di quel che ricavi; nota che le tasse sopra il commercio esterno sono state finora la miglior fonte delle entrate del paese, ma che bisogna procedere per queste colla massima prudenza perchè si legano in modo diretto alle relazioni dell'Impero colle Potenze amiche. Nè l'Imperatore dimentica i prestiti, e per questi prescrive di raccogliere con diligenza tutte le informazioni possibili riguardo ai beni della Nazione che debbono crescere le malleverie già date ai creditori stranieri. Da ultimo, dopo aver ripartito equamente e proporzionatamente le tasse alle facoltà del paese e dopo avere stabilito la cifra dei carichi pubblici con tutta la economia possibile, la Commissione potrà stendere un bilancio delle entrate e delle spese, diviso per capitoli. Questa Commissione finanziaria doveva comporsi di abitanti notabili della capitale scelti dall'Imperatore e di delegati rappresentanti per ogni dipartimento le varie classi della popolazione scelti dalla popolazione medesima e radunarsi a Messico in seduta plenaria il primo giorno del corrente agosto.

Bollettino dello stato di salute di S. Eccellenza il generale Fanti:

Firenze, 24 agosto.

Ore 7 1|2 antim. Le condizioni di S. Ecc. il generale Fanti non sono cambiate; soltanto la gonfiezza delle estremità inferiori è un poco aumentata.

Prof. G. LEOPARDI.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Ginevra, 23 agosto.

È scoppiato un serio movimento a Ginevra. Furono innalzate barricate. Si è sparso del sangue. Il Governo cantonale è impotente a mantenere l'ordine ed ha chiesto l'intervento federale. Il Consiglio federale spedì per commissario il sig. Fornerod il quale entrò in Ginevra con un battaglione della milizia.

Parigi, 23 agosto.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 (chiusura)	— 66 30
Id. id. 4 1|2 0|0	— 94 60
Consolidati Inglesi	— 89 1/4
Id. italiano 5 0|0 in contanti	— 67 35
Id. id. id. fine corrente	— 67 50
Id. id. id. fine prossimo	— 67 90
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1000
Id. id. id. italiano	— 492
Id. id. Id. spagnuolo	— 612
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 347
Id. id. Lombardo-Venete	— 540
Id. id. Austriache	— 432
Id. id. Romane	— 336
Obbligazioni	— 230

Roma, 23 agosto.

Mons. De Merode recasi a Bruxelles per affari di famiglia.

Mons. Meglia andrà nel Messico in qualità d'internunzio.

Varsavia, 23 agosto.

Il Governo di Augustowo fu riunito al Regno di Polonia.

Parigi, 23 agosto.

A Nimes fu eletto Jules Favre con circa 13,000 voti; Larey ne ebbe 8,000.

Il principe Napoleone arriverà giovedì.

Due discorsi pronunziati da Rouher e da Rouland fanno presentire che verrà pubblicata una legge sui Consigli generali basata sopra i più larghi principii di decentramento che conferirà ai Consigli un'autorità quasi assoluta sugli affari dipartimentali.

Il generale Menabrea è giunto questa mattina a Parigi.

Copenaghen, 23 agosto.

È giunto il principe Umberto e partirà per Stocolma.

Parigi, 24 agosto.

Il *Constitutionnel* annunzia che il generale Mollard, aiutante di campo dell'Imperatore, che trovasi al Consiglio generale di Chambéry, è atteso per domani a Parigi. Il generale fu destinato a recarsi incontro al principe Umberto.

Berna, 24 agosto.

Il commissario federale annunzia che è ricominciata l'agitazione a Ginevra. I partiti ricusano di deporre le armi. Il commissario fece entrare in città le truppe federali.

FATTI DIVERSI

ASILI INFANTILI. — Nell'occasione che s'inaugurava in Govone la Società operaia (14 corrente), anche i bimbi dell'asilo infantile parteciparono alla pubblica esultanza cantando a coro un inno espressamente composto e dando alla presenza del sotto-prefetto del circondario d'Alba, cav. Eugenio Ferrero-Ponsiglione, del deputato cav. Michele Coppino e di molti altri distinti personaggi e signore, saggio del loro profitto.

L'ordine e la pulizia che si osservava nell'istituto, le pronte risposte date dai bimbi alle varie interrogazioni loro fatte, la loro speditezza ed intelligenza nel leggere hanno riscosso gli applausi dei numerosi spettatori. Il sotto-prefetto colse quell'occasione per fare un atto di beneficenza all'asilo e la Direzione del pio Istituto gliene attesta pubblicamente la sua gratitudine.

Per S. A. R. il Duca di Genova presidente
Il vice-presidente COSTANTINO DALMASSO.

CORSE DI PIACERE. — Domenica prossima 28 agosto corsa di piacere da Torino a Biella colla riduzione del 50 p. 0/0. La partenza da Torino è fissata per le 4 25 ant., con arrivo a Biella alle 7; e il ritorno da Biella alle 9 della sera medesima con arrivo a Torino alle 11 20. I biglietti sono di 2.a e di 3.a classe in numero di 610; 550 sono per Torino e 60 per le tre stazioni intermedie di Chivasso, Livorno e Santhià. Per Torino la 2.a cl. costa L. 7 20 e la 3.a 5. I biglietti si distribuiscono al solito dall'ufficio centrale in via delle Finanze da domani 25 alla sera del 27. I viaggiatori hanno tempo di visitare il santuario d'Oropa o quello di Graglia o Andorno che è ancor più vicino.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

24 Agosto 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0|0. C. d. m. in c. 67 65 60 65 65 — corso legale 67 60 — in liq. 67 95 97 1|2 68 68 pel 30 settembre.

Idem nominativo. C. d. m. in c. 67 30.

Debiti speciali — Stati Sardi.

1851 Anglo-Sardo 5 0|0. C. d. m. in c. 84.

Fondi privati.

Credito mobiliare italiano. 200 vers. C. d. matt. in liq. 480 p. 31 agosto, 481 50 pel 30 settembre.

BORSA DI NAPOLI — 23 Agosto 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0|0, aperta a 67 50 chiusa a 67 55.
Id. 3 per 0|0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 23 Agosto 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	89 2|8	89 2|8	
3 0|0 Francese	»	66 35	66 30	
5 0|0 Italiano	»	67 75	67 50	
Certificati del nuovo prestito	»	» »	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	500 »	492	»
Id. Francese	»	1011 »	1000	»
Azioni delle ferrovie				
Vittorio Emanuele	»	348 »	»	»
Lombarde	»	540 »	541	»
Romane	»	336 »	336	»

G. FAVALE *gerente.*

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d' Asta

Giovedì 25 del corrente agosto, alle ore 2 1/2 pomeridiane, nel civico palazzo, si procederà, col metodo dei partiti segreti, all'incanto in due lotti per l'appalto della provvista di tela di canape per lenzuola, e di coltri di lana e cotone ad uso delle guardie municipali daziarie, e si addiverrà al deliberamento a favore degli offerenti maggior ribasso d'un tanto per cento sul prezzo di L. 1512, assegnato al primo lotto, relativo alla provvista della tela, e di lire 3762 50 assegnate al secondo lotto, riflettente la provvista di 150 coltri di lana bigia e di 100 coltri di cotone bianco.

Il capitolato delle condizioni ed i relativi campioni, sono visibili tutti i giorni presso l'ufficio 8 (Economia). 4150

CITTA' DI SAVIGLIANO

Si notifica al pubblico, che alle ore 3 fr. pomeridiane di venerdì prossimo 26 scadente mese, si procederà in questo civico Ufficio all'appalto dei dazii governativo e comunale per il terzo quadrimestre dell'anno corrente, e per le annate 1865-1866, sull'annua somma di L. 90,000.

Savigliano di Saluzzo, 19 agosto 1864.

4149 ARRO' *Segr.*

CITTA' DI RACCONIGI

In seguito all'aumento del ventesimo sul prezzo del primo deliberamento dei dazii di consumo governativi per il terzo quadrimestre dell'anno corrente, addì 29 del volgente agosto, alle ore 11 del mattino ed in questo civico Ufficio avrà luogo l' incanto definitivo dei detti dazii sul prezzo di L. 12,411.

Racconigi, 23 agosto 1864.

4197 G. TRIBAUDINO *Sindaco.*

CONSORZIO MONTANISTICO TERESINA

di Brusimpiano in Lombardia

I signori Azionisti sono invitati ad intervenire all'annuale convocato che si terrà in Pallanza, provincia di Novara, nella casa degl'ill.mi signori fratelli Cadorna fu cav. D. Luigi, alle ore 11 antimerid. del giorno 15 settembre p. v., per udire il rapporto del Direttore e deliberare sulli seguenti oggetti:

1.o Sull'approvazione del bilancio 1863;

2.o Sullo stanziamento di versamenti da effettuarsi per l'anno corrente.

Pallanza, 22 agosto 1864.

4196 *Il Direttore del Consorzio.*

Chi avesse smarrita una CEDOLA della rendita di fr. 50 sulla strada che tende da S. Morizio al Campo faccia recapito all'Albergo dell'Angelo in S. Morizio. 3976

VILLEGGIATURA DA VENDERE

Denominata *Cuna*, in Villa d'Adda, distante 18 miglia da Milano e 40 minuti dalla ferrovia da Bergamo a Lecco, posta in amenissima posizione frammezzo ad altre ville signorili, mobigliata con eleganza, provveduta di fondi di cantina, scuderia e rimessa di recente costruzione, circondata per l'estensione di 20 pertiche circa, da due ronchi vitati e ben arborati di frutta e di gelsi per la coltivazione di oncie cinque di bachi. — Per maggiori schiarimenti e trattative in base alla domanda di L. 65[m., dirigersi in Torino alla segreteria inserzioni della Gazzetta Ufficiale del Regno.

4065

Si notifica a tenore di legge che dietro ricorso sporto presso la Corte d'Appello di Torino, Felice Augusto Chiara di Venaria Reale, chiese la riabilitazione all'esercizio del notariato.

Torino, 23 agosto 1864.

4191 F. A. Chiara.

EMANCIPAZIONE

Con atto del giorno d'oggi, a rogito del sottoscritto segretario del mandamento Borgo Dora in questa città, Quagliotti Maurizio, residente in questa città, venne emancipato dalla potestà del di lui padre Michele Quagliotti fu Pietro, della stessa residenza.

Torino, li 17 agosto 1864.

4107 Caretto segr.

4204 NOTIFICAZIONE.

Si rende noto a Giovanni Giacobino, già residente in questa città, ed in oggi d'incerti domicilio, residenza e dimora, che con sentenza delli 18 giugno p. p. del sig. giudice della sezione Po, è stato condannato al pagamento in favore del sig Carlo Zaccheo, qui residente, di L. 93 30, cogl'interessi e colle spese, e da eseguirsi fra giorni cinque.

Torino, 8 agosto 1864.

C. Zocchi Giuseppe
procuratore del sig. Zaccheo.

4186 ORDINE DI PAGAMENTO.

Con atto in data 11 corrente mese, sull'instanza del sig. Biagio Perlo, domiciliato a Pinerolo, venne ingiunto il sig. Giuseppe Fadiga, di domicilio, residenza e dimora ignoti, al pagamento di L. 1806 94, in dipendenza della sentenza di condanna contro di lui profferta dal tribunale del circondario di questa città il 29 luglio ultimo scorso, con diffidamento che, in caso di non eseguito pagamento entro il termine di giorni cinque prossimi, si sarebbe contro di lui proceduto all'esecuzione mobiliare con tutti i mezzi dalla legge autorizzati.

Torino, 20 agosto 1864.

Hugues sost. Martini p. c.

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE IN FIRENZE

SEZIONE REALI POSSESSI

Avviso d'asta

Si fa noto che la mattina del dì 31 agosto corrente a ore 11 antimeridiane nella casa di amministrazione della regia tenuta di Paduletta in Livorno, alla presenza del ministro forestale dei reali possessi a Follonica signor Alessandro Gigli e con l'assistenza di un pubblico notaro, sarà tenuto l'incanto a offerte segrete per la vendita di una partita di allume lavorato a Montioni nella campagna 1863-64, alle seguenti condizioni ed a quelle inserite nel relativo quaderno d'oneri, che dall'infrascritto giorno si troverà ostensibile nella segreteria di questa direzione (sezione Reali Possessi), e nello scrittoio dell'agenzia di detta tenuta di Paduletta in Livorno.

Si avverte che nessuno potrà essere ammesso all'incanto se non abbia fatto un deposito corrispondente al quinto del prezzo estimativo del detto genere, e come sia necessario, in ordine ai regolamenti in vigore, che siano presentate almeno due offerte, in difetto di che l'incanto sarebbe considerato come deserto.

L'allume sarà rilasciato al maggiore e migliore offerente, salva l'approvazione di questa direzione.

CONDIZIONI

Art. 1. L'allume di cui si tratta, compreso in un sol lotto ed ascendente a circa chilogrammi 137,000, viene esposto all'incanto per il prezzo di italiane L. 24 00 ogni cento chilogrammi, condotto ad uno degli scali di Livorno.

Art. 2. Le offerte redatte in carta bollata di 50 cent. e chiuse in un piego, su cui sia scritto « *offerta per l'allume di Montioni* » dovranno essere firmate dagli offerenti, conterranno in tutte lettere il prezzo offerto per il lotto del suddetto allume, e saranno presentate a chi presiede l'incanto nel giorno e nell'ora preindicati personalmente dai singoli offerenti o dai loro incaricati.

Art. 3. Ogni offerente appena dichiarato aperto l'incanto rimetterà in piego sigillato al funzionario che vi presiede la propria offerta, accompagnata dalla dichiarazione dell'eseguito deposito.

Art. 4. Dopo mezz'ora dall'apertura dell'incanto, i pieghi che saranno stati consegnati in conformità dell'articolo precedente, saranno aperti in presenza degli astanti dal funzionario predetto, il quale leggerà o farà leggere il contenuto nelle singole offerte, e quindi proclamerà l'aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente, quando questa abbia luogo.

Dalla direzione demaniale di Firenze, 16 agosto 1864.

Il primo segretario
GASPERO MAGNI.

Tipografia Nazionale di R. JONA in Torino

D' imminente pubblicazione

LA LEGGE SULLA RICCHEZZA MOBILE

4494 *Commentata dal Cav. Avv.* **E. BELLONO**

MUNICIPIO DI PINEROLO

SETTIMA ESTRAZIONE A SORTE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO 1856

Sabato 1 ottobre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo pubblicamente nel palazzo comunale e nella solita sala consulare, avanti la Giunta municipale, la 7.a estrazione a sorte di num. 26 sulle rimanenti 465 delle 600 obbligazioni in cui venne scompartito il prestito stato effettuato per questa città in virtù del decreto R. del 27 febbraio 1856, in conformità del relativo regolamento, di cui gl'interessati potranno prendere cognizione nella segreteria municipale.

Pinerolo, 13 agosto 1864.

PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Per il sindaco, l'assessore anziano
G. BERTEA.

4053

CITTÀ DI PINEROLO

FESTA DI SAN DONATO E SUCCESSIVA FIERA

La festa di SAN DONATO, patrono di questa città, sarà celebrata domenica 28 agosto corrente.

La sera di tal giorno, ed ove il tempo nol permetta, nella successiva sera di lunedì, saranno arsi sulla piazza del palazzo di Città *fuochi d'artifizio*, eseguiti dal rinomato pirotecnico PIETRO ARDENTI.

Nei tre giorni successivi 29, 30 e 31 agosto si terrà la solita fiera.

Il teatro Sociale, aperto fin d'ora con *Opera in musica*, con *terzetto danzante*, sarà nella sera della festa compiutamente illuminato a gaz per cura del municipio.

È pure aperto il tiro al bersaglio con un premio speciale di L. 50 offerto dal municipio, oltre la bandiera d'onore, a chi avrà fatto il colpo più centrale nei due giorni di domenica 28 e lunedì 29.

Esso sarà perciò aggiudicato nel mattino di martedì 30 corrente.

Alcuni divertimenti popolari saranno apprestati a pubblica ricreazione.

Dei convogli straordinari per la via ferrata saranno stabiliti per cura della direzione superiore e da essa notificati al pubblico in tempo opportuno.

Pinerolo, dal palazzo municipale, addì 10 agosto 1864.

PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Per il SINDACO l'assessore anziano
G. BERTEA.

4052

4193 NOTIFICANZA D'INGIUNZIONE

Con atto dell'usciere Giov. Maria Chiarle, addetto al tribunale del circondario di Torino, delli 18 corrente mese, venne, sull'instanza del sig. avvocato Teonesto Ferrarotti, ingiunto il Francesco Rigo, già mugnaio a Moncalieri, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a pagare al medesimo L 345 59 fra giorni 5, per onorarii dovutigli, e di cui in decreto ingiunzionale del sig. presidente di detto tribunale.

Torino, 22 agosto 1864.

Lusso p. c.

4183 CITAZIONE

Con atto 21 corrente agosto dell'usciere Antonio Bartolo, ad instanza delli Stefano, Giovanni ed Antonio fratelli Curetto di Beinette, ammessi alla gratuita clientela, si citava il signor Giovanni Audisio, già di domicilio in Cuneo, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire, tanto in proprio che quale padre e legittimo amministratore della sua prole nata e nascitura, all'udienza dell'ill.mo sig. presidente del tribunale di circondario di Cuneo di lunedì prossimo 12 entrante settembre, ore 9 di mattina, per ivi vedersi autorizzare la spedizione in forma esecutiva della sentenza 6 aprile 1846

Cuneo, 22 agosto 1864.

C. Gauberti p. c.

4192 NOTIFICANZA DI SENTENZA

a termini degli art. 61 *e* 62 *cod. di proc. civ.*

Con atto 1.o corrente agosto dell'usciere Giuseppe Galetti, addetto alla Corte d'appello di questa città, venne, sull'instanza del sig. Gerolamo Spalla, negoziante in questa città, notificata alla ditta Batton frères, corrente in Lione, la sentenza emanata dalla Corte d'appello di Torino in data 11 luglio 1864, colla quale il sig. Spalla venne assolto dall'osservanza del giudicio, colle spese a carico della ditta Baton.

Torino, li 23 agosto 1864.

Astesano sost. Placenza.

4040 REINCANTO

Istante il sig. commendatore Carlo Lodovico San Martino d'Agliè, domiciliato a Torino, ed in seguito all'aumento del mezzo sesto, all'udienza del tribunale del circondario di Mondovì, ore 10 antimeridiane del 7 p. v. settembre, avrà luogo il reincanto delli stabili proprii del sig. Alfonso Barberis, di cui in bando venale delli 12 andante mese, in due lotti. Il primo per L. 13,109, il secondo per L. 13,000.

Mondovì, 13 agosto 1864.

Manfredi sost. Prandi.

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

CIRCONDARIO DI LANCIANO (ABRUZZO CITRA)

AVVISO D'ASTA

Si notifica che alle ore 10 antimeridiane di Francia del giorno 29 corrente agosto in una delle sale dell'ufficio della sottoprefettura di Lanciano sotto la presidenza del signor sotto-prefetto del circondario e coll'intervento del sindaco del comune di Rocca San Giovanni, appositamente delegato, si terrà pubblico incanto per la vendita del seguente stabile:

Fondo di proprietà del comune suddetto, denominato Fontanelle, sito nel tenimento di Rocca San Giovanni, confinante da tutti i lati con altri beni dello stesso comune, giusta la pianta geodetica redatta dal perito agrimensore Pasquale Croce inserta alla sua relazione 2 novembre, 1863, diviso in lotti num. 69, dell'estensione e prezzo infraindicati, cioè:

Lotto			L.
1.	Terreno d'ett. 1, are 7 e metri quadrati 52, con entrostantivi quercette ed alberi	L.	757 76
2.	»	»	1156 84
3	»	»	1225 89
4.	»	»	981 10
5.	»	»	1143 74
6.	»	»	1034 56
7.	»	»	1188 71
8.	»	»	1122 98
9.	»	»	1079 91
10.	»	»	844 03
11.	»	»	843 32
12.	»	»	899 84
13.	»	»	1054 02
14.	»	»	887 57
15.	»	»	1162 36
16.	»	»	848 08
17.	»	»	1128 36
18.	»	»	878 81
19.	»	»	1101 58
20.	»	»	1069 70
21.	»	»	518 92
22.	»	»	966 39
23.	»	»	959 64
24.	»	»	1060 39
25.	»	»	509 99
26.	»	»	782 »
27.	»	»	869 54
28.	»	»	1068 43
29.	»	»	1059 08
30.	»	»	800 50
31.	»	»	1012 69
32.	»	»	825 34
33.	»	»	900 57
34.	»	»	654 58
35.	»	»	842 14
36.	»	»	761 17
37.	»	»	741 61
38.	»	»	407 99
39.	»	»	503 62
40.	»	»	390 14
41.	»	»	429 25
42.	»	»	254 99
43.	»	»	153 »
44.	»	»	153 »
45.	»	»	153 »
46.	»	»	153 »
47.	»	»	197 63
48.	»	»	410 12
49.	»	»	481 09
50.	»	»	541 44
51.	»	»	838 94
52.	»	»	801 12
53.	»	»	936 52
54.	»	»	994 48
55.	»	»	732 30
56.	»	»	204 99
57.	»	»	728 06
58.	»	»	781 57
59.	»	»	752 03
60.	»	»	661 96
61.	»	»	933 28
62.	»	»	989 17
63.	»	»	604 99
64.	»	»	683 39
65.	»	»	688 49
66.	»	»	879 09
67.	»	»	1067 48
68.	»	»	1147 27
69.	Terreno are 18 e metri 66 con quercette, del valore di	»	157 84
	Valore totale del fondo	L.	53549 38

L'incanto seguirà per ogni lotto separato ed il prezzo relativo verrà pagato in quattro anni nella proporzione di un quarto all'atto della stipulazione ed il rimanente in altri quattro pagamenti, cioè, il primo dopo un anno a cominciare dal dì della stipula, il secondo a capo del secondo anno, il terzo a capo del terzo anno ed il quarto a compimento del quarto anno, contando sempre dalla data del contratto, coll'interesse, a scalare del 5 p. 100 sulla somma che si paga a dande;

L'asta si terrà col metodo della candela e sotto l'osservanza delle formalità prescritte nel titolo 2, capitolo 2 del regolamento sulla contabilità generale, approvato con regio decreto del 13 dicembre 1863;

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il deposito del decimo del valore del lotto che si mette all'incanto, in numerario, in vaglia di persona notoriamente risponsabile ed in altri titoli di credito od effetti dello Stato;

Le offerte in aumento al prezzo peritato verranno fatte in frazioni decimali e non potranno essere minori di L. 5;

Il termine utile per presentare l'offerta d'aumento del ventesimo del prezzo d'aggiudicazione è fissato in giorni 15 che scadranno col mezzodì del giorno 13 settembre 1864.

Si potranno avere cognizioni più estese delle condizioni dell'incanto presso l'ufficio comunale di Rocca S. Giovanni, non che presso la segreteria di questa sotto-prefettura.

Le spese tutte relative agli incanti cadranno a carico dei deliberatarii.

Lanciano, 14 agosto 1864.

Il segr. della sotto-prefettura
4057 Avv. cav. Bonomi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Il sig. cav. Leone Gouin, nella qualità di rappresentante la società Petin Gaudet, avendo ottenuto, con decreto ministeriale del 21 novembre 1863, la dichiarazione di scoperta della miniera di ferro denominata Su Miriagu, sita nel territorio del comune di Assemini (Cagliari), ha fatto domanda a nome della stessa società per ottenere la definitiva concessione di essa miniera.

Si rende di ciò avvisato il pubblico, perchè chiunque lo creda di suo interesse possa fare nei modi e nel termine prefisso dall'art. 44 della legge 20 novembre 1859, numero 3755, quelle opposizioni che reputerà del caso.

La concessione della miniera Su Muriagu comprenderà un'area di 115 ettari, delimitata come in appresso:

Al sud, per la retta che da punta Moddizzi Mannu va al punto d'incontro dei due torrenti detti Gutturu Sant'Antoni e Gutturu Mannu;

All'est, per limite occidentale della concessione San Leone della stessa società;

Al nord, per una retta che dall'ovile Cirifoddi, vertice N. O. della concessione San Leone, si dirige al torrente Gutturu Mannu ad angolo N. 37° O. col meridiano magnetico;

Ad ovest, pel torrente stesso di Gutturu Mannu.

Cagliari, 5 agosto 1864.

Il Prefetto
4179 D. ELENA.

4187 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto del giorno d'oggi l'usciere Giacomo Fiorio, addetto al tribunale del circondario di Torino, sull'instanza del signor don Giacomo Chiaretta, nella qualità di parroco di San Raffaele, ivi residente, ha notificato, a termini dell'art. 61 del codice di procedura civile, alli Giuseppe Diotto ed Adelaide Moschetti coniugi, già domiciliati in San Raffaele, quindi residenti in Lione, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza del prefato tribunale in data 2 agosto corrente, emanata nella causa ivi vertita tra quali sovra ed in contraddittorio della ditta Salvador e Caliman fratelli Sacerdote, corrente in Chieri; con quale sentenza si dichiarò non più spettare alli suddetti Diotto alcun diritto o ragione sugli stabili ivi enunciati, nè sul prezzo dei medesimi, colle spese a loro carico.

Torino, li 20 agosto 1864.

Craveri p. c.

4182 ATTO DI COMANDO

Con atto 21 corrente agosto dell'usciere presso il tribunale di circondario di Cuneo, Antonio Bartolo, sull'instanza delli Stefano, Gioanni ed Antonio fratelli Curetto, di Beinette, ammessi al benefizio della gratuita clientela, i quali elessero domicilio presso il procuratore sottoscritto, veniva fatto comando ed ingiunzione al sig. Gioanni Audisio, tanto in proprio che quale padre e legittimo amministratore di sua prole nata e nascitura, già di domicilio in Cuneo, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare residue L. 693 31, ed interessi sulle medesime decorsi e decorrendi dal 1.o gennaio 1852, in esecuzione della sentenza del già tribunale di prefettura di Cuneo 6 aprile 1846, e quale pagamento fra giorni 30, con diffidamento che in difetto si sarebbe a suo pregiudicio proceduto all'esecuzione immobiliare per via d'espropriazione forzata di subasta delli stabili in detto comando descritti e designati.

Cuneo, 22 agosto 1864.

C. Gauberti proc.

4185 TRASCRIZIONE.

Con atto 14 luglio 1864, rogato Innocenti, notaio a Dronero, trascritto a Cuneo li 18 agosto 1864, vol. 31, art. 236, il signor Pascheri Carlo fu avvocato Vittorio, vendeva al sig. Ratti Giuseppe fu Fabrizio, ambi dimoranti a Dronero, un alteno detto altenotto, di are 47, cent. 62, sito sul territorio di Dronero, regione Lauretta, inscritto in mappa al n. 57, sezione C, pel prezzo di L. 2625.

L'acquisitore
Ratti Giuseppe.

4205 NOTIFICAZIONE

Si fa noto a chi di ragione e per tutti i conseguenti effetti di legge, che ad instanza della regia direzione demaniale in Modena, subentrata in virtù del regio decreto 17 aprile ultimo passato, num. 1759, a quell'ispettorato generale di Governo sui beni sequestrati a *Francesco V, arciduca d'Austria, d'Este*, rappresentata come di diritto da quest'ufficio del contenzioso finanziario, l'usciere Paolo Gindri addetto a la Corte di cassazione ivi sedente, con atto del 6 andante notificò, giusta il prescritto dall'art. 61 del codice di p. c., approvato nel 1859, al predetto *Francesco V*, già residente in Modena, ed ora di residenza, domicilio e dimora ignoti, quanto segue:

1. Il ricorso presentato alla prefata Corte di cassazione per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte d'appello, sezione di Modena, li 17 novembre 1863, con cui in riparazione d'altra del tribunale di circondario in Reggio dell'Emilia, si dichiarò *tenuto il predetto ora soppresso ispettorato governativo a dare al sunnominato Francesco V una provvisionale, intanto, di L. 1000 per sostenere le spese della lite;*

2. L'elenco delle carte prodotte a corredo di detto ricorso;

3. La nota che ne indica il giorno della fatta presentazione;

4. Il relativo provvedimento emanato dalla prefata Corte Suprema li 8 luglio p. p., a senso dell'art. 607 del citato codice, che ammettendo il detto ricorso alla discussione contraddittoria, ordinò che copia dello stesso, dell'elenco, della nota e del provvedimento anzidetti, venissero notificati alla parte contro cui è diretto con prefissione alla medesima del termine di giorni trenta per la produzione del controricorso ove lo creda di suo interesse.

Milano, 7 agosto 1864.

Adami caus. del contenzioso finanziario.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.